

Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Cass. n. 24660/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità - Sufficienza dell'attivo per il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Necessità - Fondamento.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020 (Rv. 659891 - 01)

Accertamento

stato di insolvenza

corte

cassazione

24660

2020